SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 119

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 21 gennaio 1991)

INDICE

ARGAN ed altri: in merito all'impianto di un parcheggio automobilistico in zona «La Ghiacciaia» presso le mura della città di Pisa (4-05505) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 4247

BERTOLDI: in merito al cittadino italiano altoatesino Michael Northdurfter a cui si attribuirebbe la responsabilità del rapimento di Jorge Lonsdale, direttore della Coca Cola boliviana (4-05617) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4248

BOSSI: sul comportamento di alcuni insegnanti delle scuole medie di Chiavenna (Sondrio) in relazione all'affermazione della Lega Lombarda-Lega Nord alle elezioni amministrative del maggio 1990 (4-05428) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4249

CALVI: sul procedimento di trasferimento dell'ingegner Vito Pellegrino, preside dell'istituto tecnico industriale «G. Galilei» di Latina (4-05499) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 4250

COVIELLO: sull'applicazione della legge n. 752 del 1986 per l'innovazione tecnologica in agricoltura (4-05557) (risp. SACCOMANDI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 4252

FLORINO: sul signor Rocco Alfonso, dipendente del Ministero delle finanze (4-05630) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 4254

sul ritardo del riconoscimento di non idoneità al lavoro della signora Vittoria Celano (4-05679) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 4255

SCIVOLETTO: in merito al provvedimento illegittimo di trasferimento da Rosolini ad Ispica (Ragusa) del direttore didattico Carmelo Tasca (4-05518) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4256

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ARGAN, NOCCHI, VESENTINI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere quali provvedimenti abbia preso a sostegno del divieto categoricamente opposto dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa all'impianto di un parcheggio automobilistico in zona «La Ghiacciaia» presso le mura monumentali della città. Il previsto impianto, per il quale sembrano essere già stati iniziati i lavori, non è solo lesivo del valore storico-monumentale delle mura, ma contrario a ogni ragionevole criterio di gestione del patrimonio monumentale.

(4-05505)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. – Si fa presente che sin dal 1974 il comune di Pisa ha espresso la volontà di destinare l'area in questione a parcheggio e sin da quella data la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha espresso parere contrario al cambio di destinazione d'uso della stessa.

Ciò non ha impedito, tuttavia, in questa come in altre aree in fregio alle mura, usi impropri ed abusivi determinati essenzialmente da scelte urbanistiche remote che non hanno atribuito valore a questo monumento.

Nel merito della specifica questione sono stati sospesi i lavori ed inviati gli atti alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Pisa chiedendo la irrogazione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Più in generale si fa presente che per ovviare alle precarie condizioni in cui versano le mura e numerosi altri monumenti ed opere d'arte pisani la predetta soprintendenza ha predisposto, in collaborazione con il comune e la regione Toscana, un organico piano di interventi che prevede insieme con il restauro del monumento l'affrancamento dagli usi impropri e la formazione di un'area di rispetto a verde, compresa l'acquisizione per esproprio di aree in fregio alle mura di proprietà privata. Tale piano è stato approvato dal consiglio comunale di Pisa con deliberazione n. 202 del 20 febbraio 1989 e poi inserito tra i documenti programmatici nella redazione del Piano regolatore generale della città.

Del resto già negli anni 1985 e 1986 il piano veniva inserito da questo Ministero tra gli interventi da finanziarsi con i fondi FIO, ma il Ministero del bilancio e della programmazione economica non concesse i previsti finanziamenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(16 gennaio 1991)

BERTOLDI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la stampa nazionale e locale ha riportato le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri della Bolivia, Guillermo Capobianco, sull'arresto di due ricercati esponenti di rilievo di un gruppo terroristico denominato «Commissione Nestor Paz Zamorra» e luogotenenti di un cittadino italiano altoatesino, Michael Norhuhster, noto col nome di battaglia «Comandante Gonzalo», a cui si attribuirebbe la responsabilità del rapimento di Jorge Lonsdale, direttore della Coca Cola boliviana;

che la stampa locale ha ritenuto di individuare in un cittadino altoatesino di lingua tedesca, Michael Northdurfter, di 30 anni, attualmente in Bolivia dove studia ed opera in gruppi sociali di base, il cittadino italiano nominato nelle dichiarazioni del Ministro boliviano;

che la mancanza di notizie recenti dal congiunto sta provocando nella famiglia Northdurfter grande preoccupazione, mentre le notizie incerte e contraddittorie hanno provocato disagio e preoccupazione anche nell'opinione pubblica locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

gli interventi immediati del nostro consolato per avere notizie certe del cittadino italiano altoatesino Michael Northdurfter;

quali possano essere le iniziative perchè siano evitate in modo assoluto affrettate semplificazioni, sia per un malaugurato scambio di persona, sia nell'attribuire immediatamente responsabilità di delitti e di attività terroristica ad un cittadino italiano.

(4-05617)

(28 novembre 1990)

RISPOSTA. – Alla fine di novembre il Ministro dell'interno boliviano dichiarò pubblicamente che il cittadino italiano Michael Northdurfter veniva considerato capo del «Comitato Nestor Paz Zamorra», responsabile di un attentato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a La Paz nonchè del rapimento del direttore della Coca-Cola, Jorge Lonsdale. A seguito di tale dichiarazione l'ambasciatore d'Italia in Bolivia richiese ed ebbe un colloquio con il Ministro dell'interno per ottenere ogni possibile chiarimento e per sollecitare che, in caso di arresto, il connazionale Northdurfter fosse assistito dalle autorità diplomatico-consolari italiane in Bolivia.

Nei giorni immediatamente successivi, nel corso di un'operazione di polizia, le forze dell'ordine boliviane individuarono il luogo ove era tenuto prigioniero Jorge Lonsdale. Nello scontro a fuoco che ne seguì rimasero uccisi lo stesso Lonsdale e alcune persone che si trovavano con lui. Tra i nomi delle vittime figurava quello di Northdurfter.

L'ambasciatore d'Italia effettuò quindi un ulteriore intervento per assicurare che le procedure di riconoscimento delle salme fossero svolte scrupolosamente. Dopo alcuni giorni sulla base del riconoscimento compiuto dai familiari di Michael Northdurfter, oltre che attraverso il confronto delle impronte digitali, una delle persone perite nella sparatoria fu identificata con il connazionale in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(11 gennaio 1991)

BOSSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, in seguito alla notevole affermazione della Lega Lombarda-Lega Nord alle elezioni amministrative del maggio 1990, si sono riscontrati in numerosi istituti scolastici, e particolarmente in alcune classi delle scuole medie di Chiavenna (Sondrio), vivaci discussioni politiche che hanno coinvolto sia gli alunni che il corpo insegnante;

che, nello specifico contesto valtellinese, alcuni insegnanti, non appartenenti all'etnia locale, hanno espresso opinioni nettamente di parte, schierandosi apertamente in contrasto con gli studenti dichiaratisi favorevoli all'ideologia politica della Lega Lombarda-Lega Nord, evidenziando inoltre un atteggiamento dispregiativo delle tradizioni culturali popolari;

che, in ordine a quanto sopra, può essersi determinata, da parte di tali insegnanti, una inconscia propensione a valutare non obiettivamente la preparazione scolastica di alcuni soggetti, derivandone così l'attribuzione agli stessi di votazioni inferiori al dovuto, non consone al reale livello di apprendimento degli interessati,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano al vero i fatti suesposti, verificatisi al termine dell'anno scolastico 1989-90 nelle scuole medie di Chiavenna;

conseguentemente all'accertamento di cui sopra, quali interventi si intenda porre in atto a carico di quella parte del corpo insegnante che, contravvenendo ai suoi compiti formativi che dovrebbero essere indubbiamente scevri da ogni caratterizzazione politica di parte, ha contribuito ad ingenerare un clima di sfiducia nei confronti dell'istituzione scolastica, suffragando altresì, agli occhi dell'opinione pubblica locale, una involuzione complessiva del comparto dell'istruzione;

se, in occasione dell'avvio del presente anno scolastico, non si ritenga opportuno, tramite il provveditorato competente, richiamare a maggiore correttezza professionale il personale insegnante e ad una imparziale impostazione di ogni dibattito che, anche in base alle richieste che dovessero pervenire in tal senso da parte degli studenti, riguardasse gli aspetti sociali e culturali che comportano contingenti vicende legate alla politica.

(4-05428)

(18 ottobre 1990)

RISPOSTA. – Alla luce degli accertamenti effettuati dal provveditore agli studi di Sondrio presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado del distretto di Chiavenna, si ritiene di poter assicurare che preoccupazioni del genere sono risultate infondate e che, nell'ambito del corpo docente delle stesse scuole, non risultano essere state espresse opinioni strettamente di parte nè posti in essere atteggiamenti non consoni alla funzione docente o tali da ingenerare un clima di sfiducia nell'istituzione scolastica.

Certamente, la campagna elettorale, prima, e l'esito del voto, poi, hanno offerto alle varie componenti delle comunità scolastiche interessate ampi motivi di discussione e di contrasto che, per quanto riguarda tuttavia il rispetto dovuto all'ideologia politica di cui è cenno nell'interrogazione, in nessun caso risultano avere travalicato i confini di una civile e normale dialettica.

Dagli elementi come sopra acquisiti è emerso, invece, che i toni più accesi della polemica politica – culminati in qualche caso in vere manifestazioni di intolleranza – sono stati proprio quelli indirizzati alle componenti scolastiche di orientamento contrario a quello della Lega Lombarda.

Conclusivamente, si esprime l'avviso che la questione, al di là dei significati che possono esserle stati attribuiti, vada ricondotta nei suoi reali limiti, alla luce anche del dettato contenuto nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, laddove si afferma, tra l'altro, che l'esercizio della libertà di insegnamento deve essere inteso a promuovere «attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni... nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi».

Il Ministero, per il tramite dei propri ispettori, centrali e periferici, non manca di vigilare affinchè il succitato principio trovi piena applicazione nelle scuole, anche in occasione di circostanze e manifestazioni quali quelle segnalate dall'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(11 gennaio 1991)

CALVI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'istituto tecnico industriale «G. Galilei» di Latina è una delle scuole superiori con più elevato numero di iscritti (1800 alunni) e di indirizzi (Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Chimica industriale) del Centro-Sud;

che l'istituto è dotato di risorse intellettuali e tecnologiche di tutto rilievo, che lo pongono tra i più rappresentativi, a livello sia nazionale sia comunitario: corsi di formazione post-secondaria in ambito Comett Programme della CEE; consorziato Comett in ambito comunitario; polo di rete telematica dell'Eurokom ed Eurocontact in ambito Comett e Delta Programme della CEE; centro per la programmazione di *stages* in ambito comunitario; ex centro locale per la scuola a fini speciali per l'informatica dell'Università «La Sapienza» di Roma;

che il suo preside, ingegner Vito Pellegrino, dirige tale scuola dall'anno scolastico 1978-79 come titolare (ha vinto il concorso con voti 48/50 e si è classificato al 13° posto in graduatoria nazionale). Lo stesso ha portato ai livelli di cui sopra l'istituto tecnico industriale «Galilei», collaborando intensamente con il Ministero della pubblica istruzione e con altri enti preposti per legge; inoltre, per tali attività, è stato insignito di onorificenza dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione;

che le iniziative dell'ingegner Pellegrino hanno contribuito all'accesso della regione Lazio al Comett II con un proprio progetto denominato «Marconi Project Pool», e che di tale progetto (approvato dalla Commissione per il triennio 1990-93) il preside del «Galilei» è il coordinatore su designazione della stessa regione e dell'Associazione dell'Università Pontina, nell'ambito della quale è membro del consiglio di amministrazione;

che a seguito di contrasti con il consiglio d'istituto (scaturiti essenzialmente ed esclusivamente dalle iniziative succitate) il provveditore agli studi di Latina, dottor Paolo Norcia, ha chiesto formalmente al Ministro in indirizzo di trasferire d'ufficio il preside Pellegrino per incompatibilità di permanenza nella sede di servizio e che il Ministro stesso ha contestato al preside tale addebito in data 11 maggio 1990 ai sensi e per gli effetti degli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, attivando così una procedura di tipo disciplinare,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali, alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 120 del testo unico, vista la perentorietà dei termini e l'assoluta mancanza di atti formali intermedi idonei a determinare l'interruzione dei termini previsti dal decreto, non sia stata archiviata la pratica e non sia stata data legittima comunicazione all'interessato;

le ragioni per le quali a tutt'oggi il provveditore di Latina rilasci interviste alla stampa e dichiari ai membri del consiglio di istituto (e ad altri) che il procedimento di trasferimento è tuttora in corso e non si è estinto, aggravando in tal modo la situazione di governabilità dell'istituto tecnico industriale;

le ragioni per le quali il provveditore Norcia si senta autorizzato (non avendone la competenza) ad incaricare l'ispettore tecnico Mario Fierli di indagini suppletive (in data 14 settembre 1990 e 3 novembre 1990) per le quali il preside Pellegrino non ha ricevuto alcuna comunicazione ministeriale formale dopo la contestazione dell'11 maggio 1990;

le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo non intervenga presso il provveditore di Latina affinchè lo stesso riporti la situazione sul piano del diritto.

(4-05499)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – Si ritiene di dovere anzitutto rilevare che la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale – quale quella avviata nei confronti del preside Vito Pellegrino – non ha in alcun modo natura disciplinare, così come ritenuto dalla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato - IV sezione - n. 707 del 30 ottobre 1982 e VI sezione, n. 125 del 7 marzo 1984), ma si ripromette unicamente di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame non pare, pertanto, che tale procedura debba ritenersi estinta per decorrenza dei termini in applicazione dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come proposto dall'interrogante, considerato che tale articolo si riferisce esclusivamente ai procedimenti disciplinari e non certo ai trasferimenti d'ufficio.

Si osserva in particolare che, per quanto riguarda il preside Pellegrino, la procedura per il trasferimento in questione è stata attivata, sulla base di numerose relazioni ispettive, attraverso la formale richiesta di parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in

conformità di quanto stabilito dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 471.

Posto, pertanto, che le ulteriori determinazioni dell'amministrazione restano al momento subordinate al parere vincolante del predetto organismo, si desidera assicurare che, in nessun caso, nè tanto meno nelle suaccennate relazioni ispettive, sono state contestate le capacità culturali e professionali del professor Pellegrino, se non nella misura in cui tali capacità venivano a confronto ed in conflitto con le altre componenti dell'istituto tecnico industriale «G. Galilei» di Latina.

Ed, in effetti, la procedura finalizzata al trasferimento d'ufficio del preside in parola è stata ritenuta necessaria esclusivamente allo scopo di rimuovere le cause che avevano determinato, come evidenziato dagli accertamenti ispettivi, una grave situazione di incompatibilità tra il capo d'istituto da un lato e le restanti componenti scolastiche dall'altro.

Nel dare avvio all'anzidetta procedura, sono state peraltro puntualmente rispettate, nei modi, tempi e forme, le norme poste a garanzia del corretto ed imparziale svolgimento dell'azione amministrativa, in relazione ai diritti dell'interessato.

Quanto alle ragioni che hanno determinato le iniziative assunte dall'amministrazione, occorre tener presente che questa, in presenza di una persistente conflittualità e di accertate situazioni di tensione, non può sottrarsi all'obbligo di verificare, in attesa della definizione - per quanto riguarda il caso in esme - del succitato trasferimento d'ufficio, fatti e comportamenti di cui sia venuta, comunque, a conoscenza.

In tale senso sono da intendersi anche le ulteriori visite ispettive, che il provveditore agli studi di Latina ha ritenuto di dover disporre avvalendosi del generale potere di vigilanza e di controllo, attribuito dalla normativa vigente, a livello territoriale, ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(11 gennaio 1991)

COVIELLO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Considerato:

che, dai risultati acquisiti dalla relazione del 1990 dell'Unione dei costruttori delle macchine agricole, si evince che la legge n. 752 del 1986 per l'innovazione tecnologica in agricoltura avrebbe dovuto attivare 100 miliardi all'anno per 5 anni, mentre non ha prodotto i risultati attesi: a tutt'oggi su 238 miliardi assegnati ne sono stati impegnati dalle regioni meno di 172, pari al 72 per cento, e sono stati effettivamente erogati solo 93 miliardi, cioè il 39 per cento dei fondi;

che la capacità di spesa è risultata diversa da regione a regione: le regioni del Nord hanno impegnato il 99 per cento dei fondi ed erogato effettivamente il 73 per cento delle disponibilità; le regioni del Sud hanno impegnato il 50 per cento dei fondi ed erogato appena il 15 per cento dei 140 miliardi che erano stati loro assegnati,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della bassa utilizzazione dei fondi dell'innovazione tecnologica in agricoltura da parte delle

regioni del Sud e quali iniziative il Ministro intenda prendere per sollecitare le regioni meridionali ad un più intenso utilizzo delle proprie strutture in presenza di un numero elevato di domande presentate dagli imprenditori agricoli.

(4-05557)

(15 novembre 1990)

RISPOSTA. – La legge 8 novembre 1986, n. 752, all'articolo 4 prevede il finanziamento di azioni volte a promuovere l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole.

In proposito, è da precisare che a seguito della delibera CIPE negli anni 1986-89, sono state assegnate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano complessive lire 296 miliardi; non appena perverranno i dati regionali relativi allo stato di attuazione degli impegni al 30 ottobre 1990 verrà assegnato anche lo stanziamento di 58 miliardi di lire relativo al 1990. La Sicilia, inoltre, eroga – in base a proprie leggi – contributi regionali maggiori di quelli nazionali.

Tali erogazioni sono state utilizzate in modo diverso dalle singole regioni.

Infatti, le regioni del Nord e del Centro hanno impiegato quasi totalmente le somme loro attribuite, mentre nelle regioni del Sud, ed in particolare in Campania ed in Sicilia, si è avuto un minore ricorso alle provvidenze recate dalla citata legge.

Siffatta diversità può essere spiegata dalla varietà orografica e dalla parcellizzazione della superficie agraria del Mezzogiorno che, in molti casi, non rende economicamente conveniente l'acquisto delle macchine agricole.

Sussiste, inoltre, il tipo di agricoltura che colà viene praticato e l'esodo di giovani verso il Nord, col permanere *in loco* di una popolazione prevalentemente anziana che ha scarsa inclinazione all'acquisto e all'uso delle nuove macchine.

Comunque, per completezza di informazione, nell'unita tabella sono esposte, in sintesi, le somme assegnate ad ogni regione nel quadriennio 1986-90 e quelle rispettivamente impegnate.

Legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 4, comma 2, lettera c) *(Meccanizzazione) - Stato di attuazione al 31 dicembre 1989*

REGIONI	ASSEGNAZIONE CIPE 1986-1989	TOTALE IMPEGNI
Valle d'Aosta	1.437	1.140
Piemonte	25.787	24.225
Liguria	2.085	239
Lombardia	20.009	15.855
Provincia autonoma di Bolzano	4.898	6.677
Provincia autonoma di Trento	4.334	4.570
Friuli-Venezia Giulia	6.596	5.116
Veneto	25.593	21.264
Emilia-Romagna	32.700	72.396
Toscana	21.892	21.892
Umbria	9.854	8.622
Marche	13.596	13.603
Lazio	16.859	13.399
Abruzzo	11.929	8.113
Molise	4.989	4.989
Campania	12.715	4.016
Puglia	18.471	9.859
Basilicata	9.716	8.740
Calabria	10.298	9.265
Sicilia	22.646	4.738
Sardegna	19.596	21.347

N.B. - Dati in milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

(29 dicembre 1990)

FLORINO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il signor Rocco Alfonso, dipendente del Ministero delle finanze, livello VII, nato a Lettere (Napoli) il 31 maggio 1933 e residente a Castellammare di Stabia (Napoli) in via Galeno 69, per le malattie contratte in servizio e per causa dello stesso ha chiesto ed è stato sottoposto a visita medica al distretto militare di Napoli, protocollo n. E/37141/87, decisione adunanza n. 54 del 12 febbraio 1988, comitato 9 settembre 1989, protocollo n. 11/17605495;

che le risultanze sono state inviate al Ministero della sanità per l'ulteriore parere;

che il signor Rocco Alfonso è in condizioni precarie di salute per le malattie contratte in servizio,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del ritardo del Ministero sulla emanazione del parere;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'organo di competenza per il rilascio del parere in tempi brevi.

(4-05630)

(29 novembre 1990)

RISPOSTA. – Riguardo al parere medico-legale relativo al caso ricordato nell'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di assicurare che il competente Ufficio di questo Ministero ha già dato corso a tale adempimento, restituendo la documentazione pervenuta all'amministrazione di appartenenza dell'interessato l'8 gennaio 1991.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(11 gennaio 1991)

FLORINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la signora Vittoria Celano ex insegnante, dipendente di ente locale, dopo 15 anni di servizio attivo fu costretta nel maggio 1987 a mettersi in pensione per il parere espresso dal centro medico-legale militare di Napoli con estratto di visita medico-collegiale n. 2868/CIV in data 27 giugno 1986 che la giudicava permanentemente non idonea al lavoro e da collocare a riposo con l'iscrizione alla terza categoria;

che la pratica di privilegio della suddetta (9.300) n. 500-V-ML-87840 datata 27 gennaio 1990 è ferma al Ministero della sanità, Direzione servizi medicina legale;

che le condizioni di salute della signora Vittoria Celano si sono ulteriormente aggravate tanto da far temere per la sua vita,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del ritardo per il riconoscimento di quanto già acclarato da una commissione medico-legale;

se il Ministro in indirizzo non intenda, considerato il rilevante caso umano, intervenire ed invitare la Direzione servizi medicina legale a rilasciare il parere competente in tempi brevi.

(4-05679)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. – In merito al caso prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde, è utile precisare che, dagli elementi acquisiti presso il competente Ufficio medico-legale di questo Ministero, deve desumersi che il relativo parere inerente alla pratica di privilegio in esame risulta espresso, in realtà, fin dal 27 gennaio 1990, con contestuale restituzione della documentazione all'amministrazione di appartenenza.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(11 gennaio 1991)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con decreto ministeriale protocollo n. 6696 del 23 novembre 1987 il direttore didattico Carmelo Tasca, titolare del circolo di Ispica, in provincia di Ragusa, è stato trasferito «per accertata situazione di incompatibilità nella scuola, dal circolo medesimo al secondo circolo di Barrafranca (Enna)» e in seguito al secondo circolo di Rosolini (Siracusa);

che l'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 2 marzo 1984, e successive modifiche e integrazioni, esclude la possibilità di trasferimento o assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale si è stati trasferiti per incompatibilità;

che in base – pare – ad un errore del provveditorato agli studi di Siracusa il direttore didattico Carmelo Tasca è stato nuovamente destinato al circolo di Ispica, con reazioni negative da parte di genitori e insegnanti;

che da rapporti fra il provveditorato agli studi di Siracusa e il Ministero della pubblica istruzione sembra che sia stato concertato un provvedimento di revoca del trasferimento ad Ispica del direttore didattico Carmelo Tasca,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza di questa situazione e delle circostanze che hanno portato al provvedimento illegittimo di trasferimento da Rosolini ad Ispica del direttore didattico Carmelo Tasca;

2) quali motivi abbiano impedito, fino ad ora, al Ministro della pubblica istruzione di adottare il necessario provvedimento di revoca del suddetto trasferimento;

3) se il Ministro della pubblica istruzione non intenda assumere – come l'interrogante richiede – il provvedimento di revoca del trasferimento, al fine di garantire il rispetto delle leggi e delle disposizioni ministeriali, oltre che assicurare condizioni di serenità a tutte le componenti del circolo didattico di Ispica.

(4-05518)

(8 novembre 1990)

RISPOSTA. – Si deve in effetti confermare quanto segnalato dall'onorevole interrogante, nel senso che il direttore didattico Carmelo Tasca, per un involontario errore, è stato ultimamente trasferito a domanda dal 2° circolo di Rosolini (Siracusa) al circolo di Ispica (Ragusa), dal quale lo stesso direttore era stato in precedenza allontanato d'ufficio, per incompatibilità, con decreto di questo Ministero del 23 novembre 1987.

È accaduto purtroppo che, in sede di valutazione delle domande degli aspiranti ai trasferimenti per l'anno scolastico 1990-91, la succitata circostanza era sfuggita all'attenzione del provveditorato agli studi di Siracusa, che sarebbe dovuto invece intervenire, respingendo l'istanza dell'interessato, sulla base di quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, dell'ordinanza ministeriale del 2 marzo 1984 (e successive modificazioni ed integrazioni) e della quale è cenno nell'interrogazione medesima.

Il Ministero, non appena informato di tale inconveniente, ha subito proceduto ad una valutazione complessiva dell'interesse pubblico implicante, nella fattispecie, sia il rifacimento di tutte le operazioni di trasferimento sia l'accertamento del permanere delle condizioni di incompatibilità ed, a tal fine, ha acquisito puntuali elementi presso il provveditorato agli studi di Siracusa.

Quest'ultimo, nel riferire in merito, ha precisato con telex n. 193 del 21 settembre 1990 che le ragioni di incompatibilità tra il direttore Tasca e le restanti componenti scolastiche erano da ritenere ormai superate.

Sulla base di tale obiettiva circostanza, questa amministrazione ha quindi ritenuto che fossero venute meno le ragioni di una revoca del trasferimento, che, ove disposta, avrebbe peraltro comportato l'inevitabile coinvolgimento di altri soggetti.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che l'operato del suindicato direttore didattico - che al momento risulta comunque esente da rilievi - sarà seguìto con particolare attenzione.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(11 gennaio 1991)